

Il convegno del 26 ottobre 2016 si inserisce nel Progetto Nazionale dei C.D.E Italiani dal titolo “Un Mercato Unico Digitale per l’Europa” promosso dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

NUMERO SPECIALE 2017

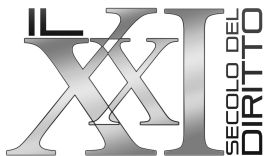
IL MERCATO UNICO DIGITALE

A CURA DI GIANLUCA CONTALDI

UNIVERSITÀ DI MACERATA — 26 OTTOBRE 2016

ATTI DEL CONVEGNO





© Copyright 2017 “NEU-Nuova Editrice Universitaria”
Via Colonnello Tommaso Masala, 42 - 00148 Roma
e-mail: nuovaeditriceunivers@libero.it
web: www.nuovaeditriceuniversitaria.it

Finito di stampare nel mese di dicembre 2017
dalla Infocarcere s.c.r.l.
Via C.T. Masala, 42 - 00148 Roma

Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta in qualsiasi forma senza
l'autorizzazione scritta della “NEU-Nuova Editrice Universitaria”

ISBN: 978-88-95155-71-5

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

NUMERO SPECIALE 2017

IL MERCATO UNICO DIGITALE

SOMMARIO

ALBERTO GAMBINO	
<i>Dignità umana e mercato digitale</i>	7
ERMANN0 CALZOLAIO	
<i>Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali: spunti introduttivi e profili problematici</i>	19
SIMONE CALZOLAIO	
<i>Privacy by design. Principi, dinamiche, ambizioni del nuovo Reg. UE 2016/679</i>	29
MARCO BOLOGNESE	
<i>La tutela dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679</i>	61
FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI	
<i>La giurisdizione nelle controversie relative alle attività on-line</i>	89
FIAMMETTA BORGIA	
<i>Profili critici in materia di trasferimento dei dati personali verso i Paesi extra-europei</i>	129
CRISTINA GRIECO	
<i>L'attuazione in Italia del diritto all'oblio</i>	161

LAURA MARCHEGIANI

*Le licenze multiterritoriali per l'uso online di opere musicali
nella disciplina comunitaria della gestione collettiva dei diritti
d'autore: profili concorrenziali* 189

MARCO CAPONE

*Nuovi media, vecchi problemi: il giornalismo nell'era dei
social network* 221

Cristina Grieco¹

Università degli Studi di Macerata e Università di Colonia

L'attuazione in Italia del diritto all'oblio

Abstract: Il contributo esamina lo sviluppo del diritto all'oblio. Partendo da un'analisi dell'evoluzione giuridica, che passa necessariamente attraverso il fondamentale apporto fornito dalla Corte di giustizia nell'ambito del celebre caso *Google Spain*, si ha cura di esaminare da vicino la situazione italiana, le percentuali di incidenza del rimedio in forma specifica messo a disposizione da *Google* all'indomani della pronuncia della Corte, ma anche lo stato della normativa, la posizione della giurisprudenza nonché quella del Garante per la Privacy.

The contribution aims to address the development of the right to be forgotten, starting from an analysis of the existing legal framework, due to the fundamental judgement of the Court of Justice in Google Spain case. Following, it focuses, particularly, on the Italian case. Namely, it deals with the results which have been achieved by using the specific format being made available by Google after Court of Justice's ruling, the present state of the Italian regulations, the position of the case-law among Italian Courts and the position of the Italian Privacy Authority.

Sommario: 1. Introduzione – 2. La consacrazione del diritto all'oblio nella sentenza della Corte di Giustizia nel caso *Google Spain* – 3. Il regolamento UE n. 679/2016 “*Data Protection*” e la positivizzazione del

¹ Il presente lavoro riproduce, con aggiornamenti, la relazione svolta dall'Autrice al Convegno “Il Mercato unico digitale”, tenutosi il 26 ottobre 2016 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata – Centro di documentazione europea, nell'ambito del Progetto nazionale dei CDE italiani 2016 “Un Mercato unico digitale per l'Europa”, promosso dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

diritto all'oblio – 4. L'attuazione in Italia del diritto all'oblio – 5. La Carta dei diritti Internet – 6. La posizione del Garante per la Privacy sul diritto all'oblio – 7. La posizione della giurisprudenza italiana sul diritto all'oblio – 8. Conclusioni

1. Introduzione

Quello del diritto all'oblio è un tema particolarmente attuale viste le tragiche vicende che, con frequenza sempre più allarmante, sono balzate agli onori della cronaca negli ultimi tempi. Quanto accaduto offre uno spaccato di quella che è la realtà sociale nell'era di *Internet* e dei *social network*, dove, sempre più di frequente, si assiste ad episodi di sovraesposizione della vita del singolo individuo².

Nella società dell'informazione, in cui si parla addirittura di “supremazia della Rete”, la riservatezza e la vita privata necessariamente vanno ad assumere una dimensione diversa, molto più ampia. Il *focus* si è spostato sulla necessità di stabilire opportuni confini e predisporre i dovuti rimedi ma, soprattutto, sul diritto al controllo dei dati che circolano in rete e che riguardano il singolo individuo. Ciò in quanto, le informazioni private circolano, quotidianamente, connesse a molteplici attività e a diversi livelli (utilizzo di *social network*, corrispondenza elettronica, *e-shopping*, pagamenti con carte di credito e di debito, accessi in *Internet*, telefonate) che lasciano una traccia “elettronica” indelebile nelle banche dati dei *provider* che gestiscono i servizi. Attraverso tali dati è possibile ricostruire preferenze, relazioni, rapporti, gusti, spostamenti ma anche avere accesso a dati sensibili quali orientamento sessuale e credenze religiose.

² Cfr. C. Matranga, *Luci ed ombre del caso Google Spain, Una vittoria del diritto all'oblio*, in *Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, Vol. XII, 2014, pp. 93 ss.. Inoltre in prospettiva comparatistica anche O. Pollicino, *Internet nella giurisprudenza delle Corti europee: prove di dialogo?*, 2013, pdf disponibile al seguente indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0454_pollicino.pdf.

È innegabile che le tecnologie informatiche offrano numerosi vantaggi in ambito economico (costituiscono spesso veicoli di informazione e marketing molto efficaci a costi decisamente ridotti) ma moltiplicano anche esponenzialmente la diffusione di dati e, dunque, di possibili danno ai soggetti coinvolti. Tale sovraesposizione, nel tempo, rischia di tradursi, inevitabilmente, in una potenziale violazione della dignità umana, di diritti e delle libertà fondamentali. È stato addirittura evidenziato che l'emergere di nuovi diritti, che ridefiniscono l'integrità stessa della persona e che ne legittimano la tutela, comporterebbe una rivisitazione della distinzione tra *habeas corpus* e *habeas data*. L'antico *habeas corpus*, legato alla libertà personale intesa come libertà fisica, oggi deve considerarsi anche un *habeas data*³.

È proprio in questa dimensione della realtà, che non può dirsi poi così distante da quella che Orwell ha descritto nel suo celebre 1984, alla presenza di strumenti tanto pervasivi, che nasce la necessità di intervenire per limitare gli effetti indesiderati. In questo modo, come sosteneva Betti, il diritto tipizzando una determinata fattispecie ed effettuando una selezione degli interessi da proteggere e dei valori da tutelare, riesce a dominare e strutturare la realtà "estranea al diritto" collegando determinati effetti giuridici ad aspetti rilevanti tratti dalla realtà sociale⁴.

È in questo quadro che si deve inserire quello che oggi è noto come diritto all'oblio, che letteralmente e in modo semplicistico si traduce con "il diritto ad essere dimenticati"⁵.

³ Cfr. G. Preite, *Welfare State. Storie, Politiche, Istituzioni*, Trento, 2011, p. 175; e anche i contributi di S. Rodotà, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, Laterza, 2004, *passim*; Id., *Tecnologie e diritti*, Bologna, Il Mulino, 1995, *passim*.

⁴ Cfr. E. Betti, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica*, Milano, 1971, pp. 40 ss..

⁵ Cfr. G. Finocchiaro, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, pp. 592 ss.. Secondo l'A., con l'espressione "diritto all'oblio" si fa riferimento ad almeno tre differenti accezioni: quella tradizionale, più risalente nel tempo, elaborata dalla dottrina civilistica e dalla giurisprudenza, in epoca antecedente all'avvento della Rete; quella relativo al

Nello studio che “*We are Social*” pubblica annualmente, sono stati analizzati il volume di utilizzo della rete, le modalità di accesso e l’uso dei singoli *social network* per ciascuna area geografica. Nell’ultima ricerca relativa al 2017, pubblicata il 24 gennaio, è emerso un *trend* in costante crescita nell’utilizzo della rete, specialmente da dispositivi mobili, il che suggerisce che, in pratica, si tende a rimanere costantemente connessi. Inoltre, seppure con volumi diversi per ciascuna area geografica di riferimento, su una popolazione di oltre sette miliardi di persone, più della metà utilizza costantemente la rete e, sebbene con preferenze diverse che variano soprattutto in base all’età anagrafica, oltre due miliardi e settecento milioni sono fruitori regolari di piattaforme *social*⁶.

2. La consacrazione del diritto all’oblio nella sentenza della Corte di giustizia nel caso *Google Spain*

La definitiva affermazione del diritto all’oblio si è avuta con la nota sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea resa nel caso *Google Spain*⁷. In tale pronuncia la Corte ha affermato la prevalenza dell’interesse

l’utilizzo di Internet e delle reti telematiche, per le modalità proprie di diffusione dell’informazione; quella che si riferisce al diritto alla cancellazione, al blocco, al congelamento dei dati o all’opposizione al trattamento dei dati previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 “relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.

⁶ La ricerca è disponibile al seguente link: <http://wearesocial.com/blog/2017/01/digital-in-2017-global-overview>.

⁷ CGUE, Grande Sezione, C-131/2012, del 14 febbraio 2014, «Dati personali – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Articoli 2, 4, 12 e 14 – Ambito di applicazione materiale e territoriale – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti in siti web – Ricerca, indicizzazione e memorizzazione di tali dati – Responsabilità del gestore del motore di ricerca – Stabilimento nel territorio di uno Stato membro – Portata degli obblighi di tale gestore e dei diritti della persona interessata – Carta dei diritti fon-

alla riservatezza dei soggetti privati a fronte dell'attività economica esercitata dal motore di ricerca che, con una certa sorpresa, è stata qualificata come «trattamento dei dati personali».

Il caso riguardava un avvocato spagnolo il quale aveva convenuto in giudizio una famosa testata giornalistica dinanzi all'Audiencia Nacional lamentando l'illiceità del mantenimento di una notizia, riguardante una procedura esecutiva immobiliare subita anni prima, che, a suo dire, risultava pregiudizievole per la propria reputazione. Il professionista, però, non si è limitato a chiamare in giudizio la testata giornalistica ma ha citato anche il motore di ricerca *Google* responsabile, a suo dire, di aver mantenuto attivo l'accesso a tali notizie. Il giudice spagnolo, vista la novità della materia, ha rimesso la questione alla Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale. In particolare, il tribunale ha chiesto alla Corte se fosse o meno possibile qualificare l'attività del motore di ricerca quale “trattamento dei dati personali”, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità in capo al *search engine*; e se fosse o meno possibile riconoscere l'esistenza in capo al soggetto privato del diritto di rivolgersi direttamente al motore di ricerca, al fine di ottenere la rimozione del contenuto indesiderato, in forza dell'esistenza di un c.d. diritto all'oblio, annoverabile tra i diritti della personalità protetti dagli articoli 7 e 8 della Carta di Nizza.

La Corte, pronunciandosi sulla questione, ha ritenuto non ravvisabile alcuna responsabilità in capo alla testata giornalistica, in quanto la pubblicazione della notizia, nell'immediato, doveva considerarsi del tutto legittima. Al contrario, inaspettatamente, la Corte ha ritenuto responsabile il motore di ricerca *Google*. In particolare, la Corte ha stabilito che *Google Spain* debba annoverarsi all'interno della categoria dei c.d. *Internet Service Provider* (ISP – disciplinati dalla direttiva 2000/31/CE – recepita in Italia con il D.Lgs. 70/2003) e che la sua attività debba considerarsi come “trattamento dei dati personali”.

La Corte, in questo modo, ha spostato il carico della responsabilità dal soggetto che materialmente effettua la pubblicazione della notizia a quello che, al contrario, si occupa unicamente di rendere disponibili i dati e le informazioni attraverso una procedura di indicizzazione.

Ne consegue che, nell'annosa battaglia che vede contrapposti il diritto di cronaca e il diritto alla privacy⁸, la Corte, ha dimostrato di ritenere prevalente il secondo e ciò necessariamente a discapito dell'interesse economico connesso all'attività del motore di ricerca, gravato di un compito di controllo che, di fatto, almeno a priori, non sembrerebbe competergli.

Sul punto, sonoro appare il richiamo all'articolo 2, lettera b, della direttiva 95/46, all'interno del quale vengono ricomprese tutte le operazioni compiute dal motore di ricerca. Secondo la Corte, infatti, non può prescindersi dall'applicazione della normativa in questione anche all'indicizzazione dei dati, alla loro raccolta, memorizzazione temporanea e a tutte le procedure simili che costituiscono il fulcro del servizio di ricerca *online*. Così argomentando la Corte, in definitiva, stabilisce l'attrazione di tali operazioni nell'orbita del trattamento dei dati personali chiarendo che «il trattamento dei dati effettuato nel contesto dell'attività di un motore di ricerca si distingue da e si aggiunge a quel-

⁸ In Italia la questione ha trovato una risposta nella celeberrima sentenza della Cass., Sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro it.*, 1984, CVII, c. 2712 ss., nonché in *Dir. inf.*, 1985, pp. 143 ss. dove si legge «Come ormai la giurisprudenza di questa Corte ha più volte avuto occasione di precisare, sia in sede civile che penale – il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti) sancito in linea di principio nell'art. 21 Cost. e regolato fondamentalmente nella L. 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrano le seguenti tre condizioni: 1. utilità sociale dell'informazione; 2. verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3. forma "civile" della esposizione dei fatti e della loro valutazione: cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irritante i più umani sentimenti».

lo effettuato dagli editori di siti web e incide ulteriormente sui diritti fondamentali della persona interessata»⁹.

Nondimeno, non può sottacersi che tale assimilazione susciti delle perplessità, visto e considerato che il motore di ricerca non tratta direttamente i dati inseriti. Il fulcro dell'attività in questione, infatti, è la ricerca di tutti i contenuti presenti sul web che si ricollegano a delle parole chiave scelte ed inserite direttamente dagli utenti, sulla base di un linguaggio specifico (SEO), all'interno dei quali confluiscono anche i dati di titolarità di soggetti privati. In questo caso, quindi, la Corte qualifica come "trattamento dei dati" un'attività che, in prima battuta, opera attraverso degli automatismi, in base a criteri di attinenza e popolarità (sarebbe impossibile, infatti, ipotizzare a priori uno *screening* sui miliardi di dati inseriti ogni giorno)¹⁰. In sostanza, dunque, la Corte addossa in capo al motore di ricerca, che non effettua alcuna operazione di filtraggio delle notizie, tantomeno basata su valutazioni di tipo meritorio, una responsabilità che agevolmente potrebbe essere definita oggettiva e che, addirittura, prescinde dalla liceità stessa della prima pubblicazione della notizia effettuata dall'editore¹¹.

Ora, se da una parte appare legittimo imporre al motore di ricerca di operare in condizioni di legalità, evitando la diffusione di contenuti notoriamente e palesemente illeciti quando manifestamente verificabili, dall'altra risulta piuttosto complesso pretendere che il motore di ricerca (e a questo punto bisognerebbe interrogarsi anche sul come) possa veri-

⁹ CGUE, C-131/2012, cit., punto 83.

¹⁰ Cfr. R. Padolesi, *Dalla riservatezza alla protezione dei dati personali: una storia di evoluzione e discontinuità*, in *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, a cura di R. Padolesi, Milano, 2003, pp. 48 ss.; anche A. Spagnolo, *Bilanciamento tra libertà d'espressione su Internet e tutela del diritto d'autore nella giurisprudenza recente della Corte europea dei diritti umani*, in *www.federalismi.it*, 17 maggio 2013, p. 9. Si v. anche S. Calzolaio, *Gli ISP si salvano nel P2P. Ma reggeranno allo streaming?*, in *www.forumcostituzionale.it*, 14 febbraio 2012.

¹¹ Cfr. C. Matranga, *Luci ed ombre del caso Google Spain, Una vittoria del diritto all'oblio*, cit., pp. 93 ss..

ficare, a priori, quali indirizzi siano lesivi dei diritti dei singoli e quali no, qualora non sia intervenuta alcuna comminatoria a riguardo.

Ciò posto, appare assai complesso giustificare l'assimilazione di posizioni tanto diverse tra loro, ovvero quella di chi tratta quei dati personali come scopo principale della propria attività (come può essere l'attività della testata giornalistica che riporta la notizia) e quella di chi (motore di ricerca), al contrario, si limita a rendere disponibili gli stessi dati, già esistenti in quanto precedentemente trattati da altri soggetti¹². Peraltro, occorre altresì sottolineare che la normativa sul commercio elettronico esclude espressamente che possa rinvenirsi in capo al *provider* un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che si ritrovi a trattare¹³.

¹² Cfr. C. Matranga, *Luci ed ombre del caso Google Spain, Una vittoria del diritto all'oblio*, cit., p. 97 e anche F. Macario, *La protezione dei dati personali nel diritto privato europeo*, in *La disciplina del trattamento dei dati personali*, a cura di V. Cuffaro-V. Ricciuto, Torino, 1997, p. 53 s.

¹³ Con il D.Lgs. n. 70 del 9 aprile 2003, l'ordinamento italiano ha recepito la direttiva europea n. 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. Il legislatore italiano, nel delineare la responsabilità del *provider*, ha distinto tre figure di prestatore:

- prestatori di semplice trasporto, la cui attività consiste nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione (*mere conduit*);
- prestatori di servizi di memorizzazione automatica, intermedia e temporanea delle informazioni, effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta (*caching*);
- prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio (*hosting*).

La responsabilità dell'intermediario viene definita negli artt. 14, 15 e 16 del D.Lgs. n. 70 del 2003 in negativo, in quanto, se sussistono le condizioni di cui al decreto, l'intermediario non è responsabile degli illeciti commessi dagli utenti utilizzando i suoi servizi. L'art. 17 del D.Lgs. n. 70 del 2003 sancisce per i destinatari nella prestazione dei servizi della società dell'informazione sopradescritti l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, e su questo presupposto si prevede un generale esonero da responsabilità per l'illiceità delle informazioni, con determinate deroghe, che attengono principalmente all'art. 14 allo svolgimento di un ruolo attivo nella trasmissione delle informazioni, all'art.

Alla luce di tutto quanto sopra, posto che risulta irrealizzabile porre a carico del motore di ricerca un generale e aprioristico dovere di controllo sui dati inseriti, è evidente che un'eventuale responsabilità, nei fatti, sarà attivabile solo *ex post*, con la richiesta diretta al motore di ricerca di rimozione dei contenuti ritenuti pregiudizievoli, ricalcato sul sistema statunitense del *notice and takedown*¹⁴.

Nondimeno, stabilita la responsabilità del *provider*, la Corte passa ad esaminare la sussistenza in capo al soggetto privato del diritto di rivolgersi direttamente al motore di ricerca, per ottenere la rimozione del contenuto indesiderato in forza di un c.d. diritto all'oblio.

Sebbene l'espressione sia piuttosto risalente – visto che il primo celebre contributo sul diritto alla *privacy* fu pubblicato nel 1890 sulla *Harvard Law Review*¹⁵ dove gli autori Warren e Brandeis identificarono l'essenza del diritto oblio nel «*right to be let alone*» – cioè a non vedere infranta l'intangibilità della propria dimensione personale – il diritto ad essere dimenticati vive un'evoluzione parallela e direttamente proporzionale all'evolversi della morfologia del diritto alla riservatezza.

Per ciò che riguarda il diritto all'oblio due sono le principali problematiche che si pongono, la prima riguarda la configurabilità di un diritto all'oblio rispetto ad una pubblicazione avvenuta lecitamente parecchi anni prima; la seconda concerne l'attuazione dello stesso diritto direttamente a carico del motore di ricerca.

Quanto al primo profilo, la Corte ha ritenuto che «sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta», il soggetto possa chiedere che una determinata informazione non venga più messa a disposizione del grande pubblico mediante la sua inclusio-

15 al mancato rispetto delle informazioni medesime e all'art. 16 alla effettiva conoscenza della loro illiceità o all'esercizio di una "autorità o controllo" sul destinatario del servizio.

¹⁴ Cfr. C. Matranga, *Luci ed ombre del caso Google Spain, Una vittoria del diritto all'oblio*, cit., p. 98.

¹⁵ Cfr. S. Warren-L. Brandeis, *The Right to Privacy*, in *Harvard Law Review*, Vol. IV, 1890, n. 5.

ne in un determinato elenco di risultati. La Corte evidenzia, infatti, che il diritto all'oblio e, dunque, alla riservatezza prevalgono «non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse [del] pubblico a trovare l'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona». Ciò vale anche nei confronti di contenuti già disponibili da tempo e che emergono da ricerche successive. In questo caso, la Corte ha riconosciuto in capo al soggetto un diritto di opposizione a che quei dati vengano riconnessi al proprio nome, anche a prescindere dal pregiudizio che ciò possa arrecargli¹⁶. Le uniche eccezioni, secondo la Corte, sarebbero da rinvenire in condizioni particolari, come il ruolo ricoperto da un determinato soggetto nella vita pubblica. In tal caso l'ingerenza a scapito della propria sfera personale sarebbe giustificata dall'interesse preponderante del pubblico ad avere accesso a determinate informazioni¹⁷.

Da tale ragionamento emerge un dato fondamentale. Il diritto all'oblio è strettamente connesso al fattore tempo. Ne consegue che tale diritto risulterà lecitamente esercitabile qualora il trascorrere di un dato lasso di tempo non giustifichi più la permanenza in rete e la conseguente diffusione di quelle stesse informazioni che, in un primo momento, erano state lecitamente rese pubbliche. Ciò che concorre, dunque, a configurare l'azionabilità del diritto all'oblio è l'assenza o il venir meno delle ragioni che un tempo avevano reso possibile la diffusione di determinate informazioni e, soprattutto, il legame tra queste ragioni ed un nuovo trattamento degli stessi tramite la rievocazione di quelle stesse vicende in un momento posteriore.

Il problema successivo che si pone, è capire come possa essere legittimamente avanzata tale pretesa da parte del soggetto interessato e, in definitiva, come possa essere concretamente esercitato il diritto all'oblio. La questione, infatti, attiene ancora una volta alla qualificazione dell'attività di indicizzazione effettuata dal motore di ricerca che,

¹⁶ CGUE, C-131/12, cit., punto 97.

¹⁷ CGUE, C-131/12, cit., punto 98.

secondo la Corte, deve ritenersi un'ingerenza ancora più rilevante nel diritto al rispetto della vita privata della persona interessata che non la pubblicazione da parte dell'editore della notizia sulla pagina *web*. Ciò in quanto, secondo quanto stabilisce l'articolo 6, paragrafo 1, lettere da c) a e), della direttiva 95/46, «anche un trattamento inizialmente lecito di dati esatti può divenire, con il tempo, incompatibile con la direttiva suddetta qualora tali dati non siano più necessari in rapporto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati. Tale situazione si configura in particolare nel caso in cui i dati risultino inadeguati, non siano o non siano più pertinenti, ovvero siano eccessivi in rapporto alle finalità suddette e al tempo trascorso»¹⁸.

L'effetto pratico che è disceso dalla sentenza della Corte di giustizia è stato di conferire al singolo uno strumento che gli consenta di ottenere una tutela in forma specifica che, agendo sulla sfera giuridica di un altro soggetto, gli consenta di ristabilire lo *status quo ante*.

In definitiva, dunque, la Corte riconosce il diritto all'oblio e la sua azionabilità in forma specifica, fornendo come legittimazione giuridica e normativa gli articoli 7 e 8 della Carta di Nizza ed effettuando una lettura orientata della direttiva 95/46/CE.

3. Il regolamento UE n. 679/2016 “Data Protection” e la positivizzazione del diritto all'oblio

A livello normativo, il passo definitivo verso la positivizzazione del diritto all'oblio è stato compiuto dal legislatore europeo con il regolamento UE n. 679/2016¹⁹, entrato in vigore il 24 maggio 2016, la

¹⁸ CGUE, C-131/2012, cit., punto 93.

¹⁹ Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato in GUUE, L 119/1, 4 mag-

cui applicazione è stata posticipata, per tutti i Paesi membri, al 25 maggio 2018.

La nuova normativa, che risulta molto articolata, visto che si compone di 173 considerando e 99 articoli, in linea di massima introduce regole uniformi in materia di informativa e consenso, definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, pone le basi per l'esercizio di nuovi diritti, stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione europea e per i casi di violazione dei dati personali (*data breach*).

All'interno del regolamento il diritto all'oblio viene esplicitamente disciplinato all'articolo 17, dove viene stabilito che l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, al verificarsi di determinate condizioni. In particolare, tale obbligo sussiste qualora i dati non risultino più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati inizialmente raccolti o trattati; l'interessato ritiri il consenso su cui si basa il trattamento e non sussista altro motivo legittimo per proseguire nel trattamento degli stessi; l'interessato si opponga al trattamento dei dati personali e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere con il trattamento ovvero nel caso in cui i dati siano stati trattati, *ab origine*, in maniera illecita. Inoltre, i dati dovranno essere cancellati anche in adempimento ad un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati

gio 2016. È stata altresì adottata la direttiva n. 680/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini. Pubblicata in GUUE, L. 119/89, del 4 maggio 2016. La direttiva è entrata in vigore ufficialmente il 5 maggio 2016 e a tutti gli Stati membri sono stati concessi due anni per procedere all'attuazione.

membri cui è soggetto il titolare del trattamento ovvero qualora i dati siano stati raccolti relativamente ad un'offerta di servizi.

La tutela che appresta l'articolo 17 appare particolarmente ampia. Al paragrafo 2, infatti, si stabilisce, in aggiunta, che il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dei dati personali che ha l'obbligo di cancellare, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, «deve prendere le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare terzi soggetti, che a loro volta stanno trattando i medesimi dati, della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali».

Chiaramente, non si tratta di un diritto assoluto e il suo esercizio può essere soggetto a limitazioni, anch'esse disciplinate dallo stesso articolo. Al paragrafo 3 sono elencate le condizioni al verificarsi delle quali il diritto all'oblio può essere compresso. È previsto, infatti, che dovrebbe essere lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere ad un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

I contorni del diritto all'oblio possono essere meglio precisati anche guardando al contenuto del preambolo del regolamento. Particolarmente interessanti appaiono, al riguardo, i considerando 65, 66 e 156.

Il considerando 65, in particolare, oltre ad evidenziare genericamente che «un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano e il «diritto all'oblio» se la conservazione di tali dati viola il regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento», sottolinea, con riguardo alla possibilità di ritirare il consenso precedentemente prestato, l'opportunità

che venga prevista tale possibilità soprattutto laddove l'interessato abbia prestato il proprio consenso quando era minore e, quindi, non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento. In base a quanto specifica il considerando, la possibilità di esercitare tale diritto dovrebbe prescindere dal fatto che l'interessato non sia più minorenne.

Per ciò che riguarda il considerando 66 questo è specificamente dedicato alle misure necessarie per rafforzare il «diritto all'oblio» in rete. Viene suggerito, in particolare, che il diritto alla cancellazione dovrebbe essere esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento, che ha pubblicato i dati personali, a informare coloro che, sulla base di tale pubblicazione, stiano utilizzando i dati in questione, al fine di procedere alla cancellazione di qualsiasi *link*, copia o riproduzione degli stessi.

Da ultimo, il considerando 156 evidenzia come il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici debba essere adeguatamente temperato con il diritto all'oblio dell'interessato. Tale temperamento deve avvenire attraverso la previsione di opportune garanzie, che è compito degli Stati membri predisporre, cercando di assicurare il c.d. principio della minimizzazione dei dati.

4. L'attuazione in Italia del diritto all'oblio

Tratteggiato il contenuto del diritto all'oblio, anche alla luce degli ultimi interventi normativi europei in materia, occorre ora soffermarsi sulle modalità con cui tale diritto può concretamente essere esercitato, i limiti a cui è soggetto e, soprattutto, quali esiti ci si può ragionevolmente attendere con gli strumenti attuativi al momento disponibili.

In ottemperanza alla menzionata sentenza della Corte di giustizia²⁰,

²⁰ V. *supra* par. 2.

Google è stato messo nella posizione di dover prendere in considerazione le numerose istanze di rimozione di contenuti “indesiderati”. In risposta a tale necessità, il motore di ricerca ha predisposto un’apposita pagina *web*²¹ attraverso la quale è possibile, per ciascun soggetto interessato, richiedere la cancellazione di dati che si considerano lesivi al fine di ripristinare “una reputazione digitale integra”.

Nondimeno, come si evince dalle statistiche che lo stesso motore di ricerca ha pubblicato all’interno del “Rapporto sulla trasparenza”²², la percentuale di richieste che vengono effettivamente processate ed accolte si attesta ampiamente al di sotto del 50%. L’Italia peraltro si pone come fanalino di coda in Europa visto che la percentuale non supera il 33% (ciò implica che solo un terzo delle richieste viene evaso e il relativo contenuto viene rimosso). La percentuale risulta un po’ più alta per gli altri Paesi ma, comunque, anche nel caso più virtuoso, che secondo le statistiche sarebbe quello francese, non si va oltre il 49%.

Occorre però evidenziare un altro aspetto. Oltre alla esiguità delle domande evase con esito positivo, il punto più rilevante che emerge dalle statistiche riguarda il contenuto delle richieste di cancellazione. I dati per cui si chiede la rimozione il più delle volte riguardano non tanto l’esercizio del diritto all’oblio quanto la tutela della privacy.

In altre parole, i contenuti dei quali si richiede la rimozione interessano dati la cui pubblicazione è avvenuta da parte dello stesso soggetto che ne richiede in seguito la cancellazione. Basti pensare che uno dei domini su cui vi è il maggior numero di richieste di rimozione è *Facebook*, dove notoriamente, salvo casi eccezionali di violazione dell’*account*, è lo stesso titolare del profilo a condividere i contenuti che desidera rendere pubblici.

Come evidenziato, però, e come si evince dalla giurisprudenza della

²¹ Disponibile al seguente indirizzo https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=1-636263708229058035-652807212&rd=1&pli=1.

²² Disponibile al seguente indirizzo <https://www.google.com/transparencyreport/?hl=it>.

Corte di Giustizia, il caso vero del diritto all'oblio riguarda i fatti di cronaca attinenti alla vita delle persone raccontati, *rectius* pubblicati, da soggetti terzi. Prendendo a riferimento questo specifico segmento, che poi rappresenta l'essenza vera del diritto all'oblio, volendo dare una percentuale indicativa di riferimento, non essendocene al momento una ufficiale, le rimozioni si attestano ad una percentuale particolarmente esigua, che non supera il 5-8%.

Se ne deve concludere che, attualmente, la forza sottrattiva del diritto all'oblio, attraverso questi strumenti specifici di rimozione, risulta molto bassa.

Ciò posto, è evidente che oltre al rimedio in forma specifica fornito dai vari motori di ricerca – *Google* per primo ma anche gli altri *provider* si sono adeguati o, comunque, si stanno adeguando –, devono necessariamente essere previsti altri rimedi esperibili, nel caso in cui il motore di ricerca non dovesse dare seguito alla richiesta ovvero dovesse respingerla.

In Italia, in particolare, sono previsti due ulteriori rimedi: l'opposizione all'Autorità Garante per la Privacy e la tutela civile in sede giurisdizionale.

5. La Carta dei diritti Internet

Circa un anno dopo la sentenza della Corte di giustizia, in Italia è stata approvata una vera e propria Carta dei diritti e doveri della Rete²³

²³ La Presidenza della Camera dei deputati ha promosso la costituzione di una Commissione di studio per l'elaborazione di principi in tema di diritti e doveri relativi ad Internet all'indomani della sentenza della Corte di giustizia. La Commissione, composta dai deputati attivi sui temi dell'innovazione tecnologica e dei diritti fondamentali studiosi ed esperti, ha iniziato i suoi lavori il 28 luglio 2014. Per la prima volta in Italia è stata istituita in sede parlamentare una Commissione su questi temi. L'iniziativa è nata in coincidenza con altre iniziative analoghe, assunte in questo ambito negli ultimi anni, con una recente accelerazione a livello internazio-

con l'obiettivo di focalizzare l'attenzione su un uso consapevole del *web*, al fine di garantire un adeguato bilanciamento dei diritti in gioco. La carta si focalizza soprattutto su temi quali il *copyright*, la cultura, il *digital divide* (ovvero il c.d. divario digitale tra coloro che hanno effettivo accesso alla tecnologia ICT e coloro a cui invece risulta ancora preclusa) e i diritti di coloro che utilizzano la Rete per gli scopi più disparati (lavoro, divertimento, fare impresa, "dialogare con lo Stato", esercizio dei diritti di cittadinanza).

La Carta si spinge fino al punto di definire, all'interno dell'articolo 2, l'accesso a *Internet* come un diritto fondamentale, o meglio come condizione necessaria per assicurare l'esercizio di tutti gli altri diritti previsti.

All'interno della stessa sono raccolti un insieme di principi e valori, che fanno riferimento, attingendovi in qualche modo, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che riconosce e tutela la dimensione individuale del soggetto. La Carta è per lo più rivolta al legislatore, il quale potrà legiferare in maniera più consapevole, ma è pensata anche per i cittadini, in modo da garantirgli adeguata consapevolezza del loro "diritto di avere diritti", così come ha evidenziato Stefano Rodotà, che ha coordinato il comitato in seno al quale la Carta è stata elaborata. In base a quanto si legge all'interno dell'articolo 3, infatti, «ogni persona ha diritto ad essere posta in condizione di acquisire e di aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare *Internet* in modo consapevole per l'esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali».

Nondimeno, la grande risonanza attorno ai temi del diritto all'oblio ha suggerito l'opportunità di prevedere alcune innovazioni quali il "diritto all'autodeterminazione informativa" – ovvero il diritto di gestire il

nale. Tra queste, l'approvazione in Brasile della legge cosiddetta "*Marco civil*" nell'aprile 2014, le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 aprile (*Google-Spain*) e del 13 maggio 2014 (*Digital rights Ireland*), la raccomandazione del Consiglio d'Europa anch'essa del 16 aprile 2014 (sulla protezione dei diritti umani su *Internet*) e la sentenza della Corte Suprema Usa del 25 giugno 2014 (sulla *privacy* relativa ai telefoni cellulari).

proprio profilo digitale e a costruire liberamente la propria identità all'interno di rapporti sociali che nella rete diventano sempre più complessi – o il diritto all'inviolabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici (articolo 7).

Il diritto all'oblio viene espressamente considerato all'interno dell'articolo 11, ed è definito come il diritto ad ottenere la cancellazione di dati e notizie personali non più attuali ai fini dell'informazione o della ricerca storica. L'articolo 12 tutela il rapporto con i *provider* del web nei confronti dei quali i fruitori della rete rappresentano sempre la controparte debole. L'articolo 13, invece, ribadisce il tema della sicurezza online e la descrive sia come tutela delle infrastrutture sia come difesa degli individui da fenomeni quali *cyberbullismo*, *stalking*, razzismo, xenofobia e *hate-speech*.

Nella Carta si arriva a parlare di un Governo di *Internet*, inteso come il «rispetto complessivo dei diritti dei cittadini in un ecosistema digitale che supera i confini statuali» e che di *Internet* ribadisce «il carattere aperto e democratico, volto a impedire ogni forma di discriminazione ed evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica»²⁴.

6. La posizione del Garante per la Privacy sul diritto all'oblio

Il Garante per la privacy a più riprese è intervenuto per cercare di fornire validi elementi che contribuissero a connotare l'essenza del diritto all'oblio in accordo con quella che è la normativa italiana.

²⁴ Cfr. A. Di Corinto, *Carta dei Diritti in internet*, approvata alla Camera la mozione in vista dell'Internet Governance Forum, in *Repubblica.it*, http://www.repubblica.it/tecnologia/2015/11/03/news/diritti_in_internet_approvata_alla_camera_la_mozione_in_vista_dell_igf-126558837/ e anche Id., *Internet, ecco la Carta dei diritti e doveri della rete*, in *Repubblica.it*, http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2015/07/28/news/internet_ecco_la_carta_dei_diritti_e_dei_doveri_della_rete-119963206/.

Interessante appare, al riguardo, il contenuto dei chiarimenti emanati nel 2004, in risposta ad alcuni quesiti posti dall'Ordine dei giornalisti²⁵.

In quella occasione, il Garante ha chiarito che generalmente la pubblicazione su *Internet* di dati personali di soggetti menzionati in articoli giornalistici è da considerarsi di per sé lecita. Nondimeno, il trattamento dei dati per finalità giornalistiche – anche in assenza del consenso degli interessati (la cui raccolta peraltro contrasterebbe con gli altri diritti fondamentali di cronaca e di informazione) – deve comunque rispettare «i principi di proporzionalità e non eccedenza, di indispensabilità rispetto all'esercizio del dovere giornalistico di cronaca, di veridicità dei fatti, di reale interesse del pubblico ad essere informato su aspetti di dettaglio».

Il Garante ha però tenuto a sottolineare che le finalità informative e/o giornalistiche *vanno comunque temperate con il diritto all'oblio degli interessati*. Per di più, con specifico riguardo al trattamento dei dati personali su reti di comunicazione elettronica, stante l'accessibilità planetaria alle informazioni *online*, il Garante ha altresì specificato che il diritto all'oblio, in tale contesto, deve intendersi come il diritto degli interessati ad evitare che l'indefinita permanenza su *Internet* di dati e informazioni risalenti nel tempo – magari incompleti e non aggiornati in quanto privi dei successivi resoconti giornalistici circa l'evoluzione della notizia originariamente riportata – determini una lesione dei diritti che il Codice della Privacy tende complessivamente a proteggere²⁶.

Ciò può accadere in occasione della riproposizione di una informazione personale a distanza di tempo, mediante la ripubblicazione di vecchi articoli contenenti dati personali resi disponibili *online*, la cui

²⁵ Cfr. Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti, 6 Maggio 2004, 1007634 disponibile al seguente indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1007634>.

²⁶ Cfr. Art. 2 che garantisce che «il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali».

reperibilità è facilitata attraverso motori di ricerca esterni. Inoltre, la lesione del diritto all'oblio (e l'impossibilità dell'interessato di tornare nell'anonimato) è resa ancor più grave quando le informazioni riprodotte o disponibili in maniera permanente, sebbene in origine legittimamente pubblicate, risultino poi nel tempo incomplete. Un esempio è il caso di un soggetto menzionato in un articolo giornalistico in quanto indagato ma successivamente assolto senza che di questa positiva evoluzione venga data notizia.

Ciò posto, il Garante ha evidenziato che il discrimine per pubblicare o meno una notizia è l'esistenza dell'interesse pubblico. Pertanto chiunque voglia successivamente riproporre e ripubblicare (o semplicemente far permanere) su *Internet* articoli giornalistici contenenti dati personali di terzi, è tenuto a verificare, a maggior ragione quando l'intendimento è quello di dare diffusione planetaria della notizia sul *web*, che tale interesse sussista al momento della ripubblicazione. Sarà dunque necessaria una nuova valutazione, altra rispetto a quella svolta dal giornalista autore della originaria pubblicazione, che tenga in debito conto – nell'ottica del diritto all'oblio – il fatto che la persona coinvolta sia o meno un personaggio pubblico.

A tale riguardo, particolarmente interessante appare il contenuto del provvedimento adottato dal Garante nel 2008 nell'accoglimento di un reclamo presentato da un privato cittadino²⁷. Nel caso di specie, il ricorrente richiedeva che non restassero associate perennemente al proprio nome in rete, per mezzo delle “scansioni” operate automaticamente dai motori di ricerca esterni al sito dell'editore, le notizie oggetto di un determinato articolo, considerato lesivo. Nella specie, il Garante ha ritenuto che i motivi prospettati apparissero meritevoli di specifica tutela tenuto conto del-

²⁷ Cfr. Autorità Garante per la protezione dei dati personali «Archivi storici online dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni – 8 aprile 2009 – [1617673]» disponibile al seguente indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1617673>.

le peculiarità del funzionamento di *Internet*, che può comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti ad un medesimo soggetto. In particolare, il Garante, evidenziando quella che, in definitiva, deve considerarsi l'essenza stessa del diritto all'oblio, ha posto l'accento sul fatto che deve essere garantita ad un soggetto, che ha intrapreso nuovi percorsi di vita personale e sociale, la possibilità di allontanarsi da vicende pregiudizievoli risalenti nel tempo. Tale diritto viene ostacolato per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca che «rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se fossero sempre attuali».

Sonora appare la conclusione a cui è giunto il Garante in tale occasione. All'editore, infatti, è stato imposto di adottare ogni misura necessaria affinché le generalità del ricorrente non risultassero più direttamente rinvenibili attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito *Internet*.

7. La posizione della giurisprudenza italiana sul diritto all'oblio

In tema di diritto all'oblio, l'orientamento sviluppato dai giudici italiani appare meritevole di approfondimento. In particolare, la Cassazione è intervenuta sul tema statuendo che «il soggetto titolare dei dati personali oggetto di trattamento deve ritenersi titolare del diritto all'oblio anche in caso di memorizzazione nella rete Internet, mero deposito di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e, cioè, titolari dei siti costituenti la fonte dell'informazione»²⁸. La Corte ha esplicitamente chiarito che sebbene l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione, previsto dall'articolo 21 della Carta costituzionale, costituisca un limite al diritto fondamentale alla riservatezza, al sogget-

²⁸ Cass. Civ., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 10, p. 1.

to a cui appartengono i dati utilizzati deve essere correlativamente attribuito il diritto all'oblio.

Sebbene tale pronuncia, almeno parzialmente, si configuri come un *obiter dictum*²⁹, il riconoscimento espresso in capo al soggetto di uno specifico diritto all'oblio, anche al di fuori del classico paradigma diritto di cronaca/diritto di riservatezza, conferisce alla sentenza una portata innovativa.

La Suprema Corte, infatti, con tale pronuncia ha sancito e riconosciuto il diritto del soggetto a richiedere che non vengano ulteriormente divulgate notizie che, per il trascorrere del tempo, risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati.

In una pronuncia più risalente³⁰, la Corte di Cassazione aveva fornito alcune precisazioni al riguardo. Atteso che il trattamento dei dati personali può avere ad oggetto anche dati pubblici o già pubblicati, ha chiarito la Corte, il diritto all'oblio funge da limite per salvaguardare la *proiezione sociale dell'identità personale*, ovvero l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita – stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che ne costituisce l'oggetto – di attualità delle stesse. La Suprema Corte, infatti, ha evidenziato che il trattamento di determinate informazioni può risultare non più giustificato o addirittura di ostacolo per il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità, in ragione del trascorrere del tempo.

Peraltro, già in una delle prime pronunce³¹, la Corte aveva precisato che, in materia di trattamento di informazioni, il soggetto cui l'informazione si riferisce ha diritto al rispetto della propria identità personale o morale. In altre parole, l'interessato ha diritto a non vedere «travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale e, pertanto, alla verità della propria immagine nel momento storico attuale».

²⁹ Cass. Civ., Sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679, in *Giust. Civ., Mass.*, 1998, p. 778.

³⁰ Cass. Civ., Sez. I, 25 giugno 2004, n. 11864, in *Giust. Civ.*, 2005, f. 11, I, p. 2731.

³¹ Cass. Civ., Sez. I, 22 giugno 1985, n. 7769, *inedita*.

Più di tutto però, in materia, non può non essere ricordata la sentenza che la Suprema Corte ha emanato recentemente³². La questione, esaminata in primo grado dal Tribunale di Chieti, riguardava una condanna al risarcimento del danno per violazione del diritto all'oblio che aveva coinvolto sia il direttore sia l'editore di una testata giornalistica telematica, a motivo della permanenza di un articolo su una vicenda giudiziaria di natura penale che aveva coinvolto i ricorrenti per un fatto avvenuto tempo prima e che non si era ancora conclusa. Nella specie, i ricorrenti lamentavano che tale permanenza risultava pregiudizievole non solo per la propria reputazione personale ma anche per il danno di immagine arrecato all'attività commerciale dagli stessi gestita.

Giunta la questione dinanzi alla Suprema Corte, quest'ultima ha confermato la condanna al risarcimento del danno a carico del direttore e dell'editore della testata giornalistica. Nella specie, la Corte ha evidenziato che l'illecito trattamento di dati personali era stato correttamente ravvisato dal giudice di prime cure non già nel contenuto e nelle originarie modalità di pubblicazione e diffusione *on line* dell'articolo di cronaca e nemmeno nella conservazione e archiviazione informatica di esso, ma nel mantenimento del diretto ed agevole accesso a quel risulante servizio giornalistico pubblicato molto tempo prima e della sua diffusione sul web, anche in data successiva al ricevimento di specifica diffida da parte degli interessati. In particolare, secondo la Suprema Corte, il Tribunale aveva giustamente rilevato che risultava incontestato che digitando (tramite il motore esterno di ricerca *Google*) il nominativo dei ricorrenti si accedeva alla prima pagina del sito *web* che includeva, affiancato e associato alla reclamizzata attività del locale da loro gestito, anche il *link* sull'articolo di cronaca redatto tempo prima. Tale

³² Cass. Civ., Sez. I, 24 giugno 2016, n. 13161, in *Persona e Danno*, con nota di F. Sassano, *Diritto all'oblio. Fissato un tempo perché gli accadimenti siano cancellati dagli archivi online*, al seguente indirizzo: <https://www.personaedanno.it/riservatezza-privacy/diritto-all-oblio-fissato-un-tempo-perche-gli-accadimenti-siano-cancellati-dagli-archivi-on-line-cass-civ-13161-16-francesca-sassano>.

consultazione risultava di facile accessibilità e consultabilità, di molto superiore a quelle dei quotidiani cartacei, tenuto conto dell'ampia diffusione locale del giornale *on line*. Inoltre, secondo quanto rilevato dal giudice di prime cure, indubbiamente, il persistere del trattamento dei dati personali aveva determinato una lesione del diritto dei ricorrenti alla riservatezza ed alla reputazione, soprattutto in relazione alla peculiarità dell'operazione di trattamento, caratterizzata dalla capillarità della divulgazione dei dati trattati e dalla natura degli stessi, particolarmente sensibili attenendo ad una vicenda giudiziaria penale.

La Suprema Corte, nell'ambito di tale vicenda giudiziaria, ha evidenziato come il diritto all'oblio si spinga oltre la mera tutela della *privacy* e come sia un diritto di derivazione perlopiù giurisprudenziale e di elaborazione dottrinale, grazie anche alle posizioni assunte dalle Autorità Garanti europee. Esso, secondo la Corte, è da intendersi proprio quale diritto dell'individuo ad essere dimenticato; diritto che mira a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad un notizia già resa di dominio pubblico.

Il fondamento normativo in Italia del diritto all'oblio, secondo la Suprema Corte, è da rinvenire nel Codice della Privacy laddove prevede che il trattamento di dati non risulti legittimo qualora gli stessi siano conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o trattati (articolo 11 del decreto legislativo 196/2003). Inoltre, in base a quanto specifica ulteriormente l'articolo 7 del medesimo decreto, l'interessato ha il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonché di opporsi al trattamento dei medesimi, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione.

La pronuncia risulta particolarmente rilevante in quanto la Corte evidenzia come il diritto all'oblio non sia altro che la naturale conseguenza di una corretta e logica applicazione dei principi generali del diritto di cronaca. Così come non va reso pubblico il fatto la cui diffu-

sione (lesiva) non risponda ad un reale interesse della collettività, allo stesso modo non va riproposta la vecchia notizia (anch'essa lesiva) quando ciò non sia più rispondente ad una attuale esigenza informativa.

La portata innovativa di tale sentenza è, inoltre, da ravvisarsi in due ulteriori profili. In primo luogo, la Corte evidenzia come l'attualità o meno della notizia vada valutata non già con riferimento al procedimento giudiziario, il quale, se ancora in corso, rischierebbe di dilatare i tempi del diritto all'oblio, subordinandolo ai ritardi della giustizia italiana e, peraltro, differenziandolo da soggetto a soggetto, bensì al fatto storico. In secondo luogo, la Corte ha riconosciuto la possibilità di esercitare il diritto all'oblio, con la conseguente rimozione delle informazioni pregiudizievoli, anche in corso di processo.

Nella direzione tracciata dalla Suprema Corte si è mossa anche la giurisprudenza di merito.

In una recente pronuncia³³, ad esempio, il Tribunale di Roma ha concretamente applicato i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella decisione "*Google Spain*" riconoscendo, però, la prevalenza dell'interesse pubblico sul diritto all'oblio dell'interessato. Il caso riguardava un avvocato, che nel 2014 aveva richiesto a *Google* di deindicizzare alcuni URL risultanti da una ricerca concernente il proprio nominativo con riferimento a vicende giudiziarie in cui risultava implicato. Si trattava, nella specie, di notizie di cronaca relative a una vicenda giudiziaria risalente agli anni 2012/2013 che lo vedeva coinvolto, insieme ad altri personaggi romani, esponenti del clero e soggetti riconducibili alla c.d. "banda della Magliana" in presunte truffe e guadagni illeciti. Il professionista si doleva che tali informazioni riferite dai risultati del motore di ricerca, oltre ad essere false, facevano riferimento a una risalente vicenda giudiziaria nella quale era rimasto coinvolto senza che fosse mai stata pronunciata alcuna condanna. Nondimeno, il Tribunale ha respinto la domanda, chiarendo che

³³ Trib. Roma, Sez. I, 3 dicembre 2015, n. 23771, *inedita*.

seppure essa risultava riconducibile al trattamento dei dati personali e al diritto all'oblio, quale parte essenziale del diritto alla riservatezza, i dati trattati risultavano da un lato recenti e dall'altro di interesse pubblico.

Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che il trascorrere del tempo dall'accadimento dei fatti, ai fini della lesione del diritto all'oblio, si configura come elemento costitutivo essenziale. Invero, i dati di cui il ricorrente richiedeva la cancellazione risultavano recenti e dotati di una loro innegabile attualità, soprattutto in considerazione del ruolo pubblico del ricorrente, professionista esercente l'attività di avvocato in Svizzera.

Il Tribunale ha aggiunto poi un tassello ulteriore, discostandosi però da quanto la Corte di giustizia aveva precedentemente statuito nel caso *Google Spain*. Relativamente alle doglianze sulla falsità delle notizie riportate dal motore di ricerca, infatti, a parere del Tribunale, l'interessato è tenuto ad agire a tutela della propria reputazione e riservatezza esclusivamente nei confronti dei siti terzi che abbiano pubblicato notizie infedeli o non aggiornate con i successivi sviluppi, eventualmente a lui favorevoli, ma non nei confronti del gestore del motore di ricerca, poiché questo opera meramente quale *caching provider* ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 70/2003.

Il giudice di merito ha dunque chiarito che, nel bilanciamento tra diritto alla riservatezza e l'interesse pubblico a rinvenire sul *web* notizie relative a persone che svolgono ruoli pubblici, il diritto di informazione prevale su quello all'oblio. Degna di nota appare, in questo senso, la conclusione del Tribunale che ha evidenziato come in ogni caso il diritto all'oblio non possa e non debba essere utilizzato per abbellire o smacchiare la reputazione di un soggetto che svolge ruoli di rilevanza pubblica.

Interessante sul tema appare anche una recente sentenza del Tribunale di Milano³⁴. Con tale pronuncia è stato imposto a *Google* di provvedere alla rimozione dei risultati connessi ad un articolo

³⁴ Trib. di Milano, Sez. I, 28 settembre 2016, n. 10374, *inedita*.

giornalistico riguardante una componente dell'Autorità Garante per l'Energia e il Gas (AEEG), la quale veniva apostrofata come la "raccomandata di Bersani".

Nella specie, il Tribunale di Milano, annullando il rigetto opposto dal Garante per la Privacy sul reclamo presentato dalla ricorrente, ha ordinato a *Google* di deindicizzare una pagina web in cui permaneva l'articolo del quotidiano "Il Giornale", dell'8 dicembre 2010, intitolato "*L'energia? Un affare di famiglia. Vince la raccomandata di Bersani*".

Il Tribunale, al riguardo, ha evidenziato che a prescindere dal carattere diffamatorio o meno, i medesimi dati personali, che magari nell'immediato potevano essere trattati lecitamente dai mezzi di informazione nel nome di un prevalente «interesse pubblico», possono poi perdere quell'interesse se, circolando sul *web* a distanza di tempo, «risultano non aggiornati, non pertinenti, non completi». Il Tribunale, in questo caso, specifica che l'interesse alla pubblicazione delle informazioni contenute nell'articolo non prevale, non tanto su un diritto all'oblio, quanto su un diritto al «ridimensionamento della propria visibilità telematica», perché l'interesse collettivo alla pubblicazione di una notizia deve essere verificato nel tempo.

8. Conclusioni

Come evidenziato, i contorni del diritto all'oblio sono stati ora definitivamente tracciati attraverso il nuovo regolamento "*Data Protection*" adottato dal legislatore europeo. A partire dal 2018, si renderà necessario valutare gli effetti e le problematiche che sorgeranno dall'applicazione della nuova regolamentazione.

Per ciò che attiene al momento presente in Italia, la tutela in forma specifica messa a disposizione in seguito alla sentenza della Corte di giustizia, che si risolve in un *format* che consente di richiedere direttamente al motore di ricerca la rimozione dei contenuti ritenuti pregiudici-

zievoli, come chiarito, riguarda per lo più la *privacy* e non strettamente il diritto all'oblio. Ciononostante, la percentuale delle domande che trova positivo accoglimento si aggira intorno al 33%. Questo dato pone l'Italia come fanalino di coda in Europa.

Occorre invece rilevare che tanto l'Autorità Garante per la Privacy quanto la giurisprudenza si sono mostrate piuttosto propense a riconoscere e, in taluni casi ad implementare, il diritto all'oblio e i suoi contenuti, già prima della sentenza della Corte di giustizia. A maggior ragione, dopo la pronuncia della Corte, questa tendenza favorevole è stata ampiamente riconfermata.

Da quanto emerge dai provvedimenti e dalle pronunce esaminate, sono eminentemente due i fattori che occorre tenere in considerazione perché il diritto all'oblio possa essere esercitato con successo: il fattore tempo e il venir meno dell'interesse generale della collettività ad essere informato in merito a determinati accadimenti. Se entrambe le condizioni sono verificate, ovvero è trascorso un ragionevole lasso di tempo tale da rendere la conoscenza di quella notizia non più rispondente ad un interesse pubblico, il diritto all'oblio potrà essere esercitato con successo consentendo così all'interessato di ristabilire quella che viene definita una “reputazione digitale integra”.